

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti

Roma, 01/02/2019

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 16

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Importo dei contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.*

INDICE

- 1. Premessa*
- 2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019*

3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

1. Premessa

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti ai sensi dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAFF che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

1. Senza contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF (1)
fino a € 8,06	€ 7,13	€ 1,42 (0,36) (2)	€ 1,43 (0,36) (2)
oltre € 8,06 fino a € 9,81	€ 8,06	€ 1,61 (0,4) (2)	€ 1,62 (0,4) (2)
oltre € 9,81	€ 9,81	€ 1,96 (0,49) (2)	€ 1,97 (0,49) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,19	€ 1,04 (0,26) (2)	€ 1,04 (0,26) (2)

(1) Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di

accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF ⁽¹⁾
fino a € 8,06	€ 7,13	€ 1,52 (0,36) ⁽²⁾	€ 1,53 (0,36) ⁽²⁾
oltre € 8,06 fino a € 9,81	€ 8,06	€ 1,72 (0,4) ⁽²⁾	€ 1,73 (0,4) ⁽²⁾
oltre € 9,81	€ 9,81	€ 2,10 (0,49) ⁽²⁾	€ 2,11 (0,49) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,19	€ 1,11 (0,26) ⁽²⁾	€ 1,12 (0,26) ⁽²⁾

(1) Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

A. Senza contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUAFF		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAFF	
	ALIQUOTE	COEFFICIENTI	ALIQUOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	17,4275%	0,872793	17,4275%	0,867579
ASpl	1,03%	0,051584	1,15%	0,05725
C.U.A.F.	0%	0		
MATERNITA'	0%	0	0%	0
INAIL	1,31%	0,065607	1,31%	0,065215
Fondo garanzia tratt.				

fine rapporto	0,2%	0,010016	0,2%	0,009956
TOTALE	19,9675%	1	20,0875%	1

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF	
	ALIQUOTE	COEFFICIENTI	ALIQUOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	17,4275%	0,815608	17,4275%	0,811053
ASpl	1,03%	0,048204	1,15%	0,053519
C.U.A.F.	0%	0		
MATERNITA'	0%	0	0%	0
INAIL	1,31%	0,061308	1,31%	0,060966
Contributo addizionale	1,4%	0,06552	1,4%	0,065154
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,2%	0,00936	0,2%	0,009308
TOTALE	21,3675%	1	21,4875%	1

Normativa di riferimento

(1) L'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6 (1,30%), e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.

(2) L'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all' 1,40% della retribuzione convenzionale.

(3) In base all'articolo 1, comma 769, della legge 26 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

(4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla Gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

(5) L'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAFF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAFF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAFF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

(6) L'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall'articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

(7) A norma dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

(8) A norma dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.

(9) In base al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

(10) In applicazione dell'articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAFF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997, andando a regime dal 1° gennaio 2011.

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Damato